



SETTORE SUAP – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO AI FINI COMMERCIALI – PARERE UFFICIO

Da un punto di vista commerciale, l'aspetto che maggiormente occorre chiarire ai fini del rilascio di una concessione temporanea di suolo pubblico è se un esercizio non abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande può averne diritto.

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2280 del 08 aprile 2019 ha posto fine ad un'annosa questione specificando, in breve, che la somministrazione è connotata dal servizio assistito (cioè servizio al tavolo) e pertanto, quando non viene offerto servizio al tavolo, non c'è somministrazione ma semplice commercio al dettaglio. La novità della sentenza è la lettura particolarmente diversa del concetto di "somministrazione", che non si esaurisce nella definizione testuale dell'art. 1, L. n. 287 del 1991, ossia "vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzati", ma include necessariamente la presenza di un vero e proprio servizio al tavolo effettuato da personale impiegato all'interno del locale.

E' irrilevante che nel negozio o nel panificio siano presenti tavoli, panche, sedie, mensole d'appoggio, fisse o mobili, e siano disponibili attrezzature per il consumo sul posto, come piatti e stoviglie, monouso o meno. La loro presenza è lecita e non trasforma il negozio o panificio in un esercizio di somministrazione.

Tale novità è corroborata dall'orientamento di molti regolamenti comunali, anche di città di grosse dimensioni, i quali prevedono la possibilità di concedere il suolo pubblico per l'installazione di strutture amovibili esterne ad esercizi di vendita al dettaglio di alimenti.

Si deduce quindi che un'attività commerciale di vendita di prodotti alimentari senza somministrazione in loco, come può essere ad esempio una pizzeria da asporto può mettere a disposizione dei clienti delle strutture esterne (tavoli, sedie ...) per il consumo sul posto dei prodotti acquistati senza che vi sia servizio assistito, utilizzando quindi le attrezzature interne ed esterne all'uopo attrezzate.

A parere dello scrivente ci sarebbe però una grossa differenza sostanziale tra le due tipologie di esercizio, corroborata anche da altri pareri di esperti del settore: negli esercizi commerciali senza somministrazione una eventuale concessione di suolo pubblico può avvenire soltanto con l'utilizzo di strutture amovibili che devono necessariamente essere tolte alla chiusura giornaliera dell'esercizio, mentre gli esercizi di somministrazioni possono richiedere la concessione per l'installazione di strutture fisse perché gli stessi rispettano i criteri di sorvegliabilità.

In entrambi casi resta salvo il parere essenziale e fondamentale rilasciato dall'Ufficio competente sulla compatibilità dell'occupazione con le norme del Codice della Strada

L'Istruttore Amministrativo

Dr. Rocco Colella



Comune di Presicce-Acquarica
Provincia di Lecce

